

REPUBBLICA ITALIANA N.4873/07 REG. DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1731 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2007

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1731 del 2007 proposto dal sig. Mariano Di Mauro, rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Saccone ed elettivamente domiciliato in Roma, via Baiamonti n. 10

contro

il Comune di Guidonia Montecelio, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Mascioli ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria sella Sezione

per la riforma

della sentenza 20 novembre 2006 n. 12793 resa dal TAR Lazio, sede di Roma; sez. II Ter

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 3 luglio 2007, il Cons. Giancarlo Giambartolomei;

Uditi altresì, gli avvocati Saccone e Fiore per delega, quest'ultimo, di Mascioli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.-Con ricorso in appello il sig. Mariano Di Mauro ha interposto gravame avverso la sentenza 20 novembre 2006 n. 12793 con la quale il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia promossa per ottenere la declaratoria d'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull'istanza 20 giugno 2005 n. 41680 diretta ad aver alienato un terreno gravato d'uso civico, facente parte del demanio comunale.

La sentenza erroneamente avrebbe omissis di considerare che la legge regionale di riferimento (art. 8 l.r. 3 gennaio 1986 n. 1, come sostituito dall'a l.r 27 gennaio 2005 n. 6) attribuirebbe ai Comuni, alle università ed alle associazioni agrarie un potere discrezionale ("possono alienare") per cui nella materia non si controverte di diritti soggettivi.

Con memoria di costituzione 15 maggio 2007 il Comune di Guidonia Montecelio ha chiesto la conferma della sentenza gravata.

2.- l'appello è fondato .

Per l'art. 29,co. 2°, della l. 16 giugno 1927 n. 1766 le controversie afferenti l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, come ogni altro diritto di godimento delle terre, vanno ricondotte nell'ambito della giurisdizione del Commissario degli usi civici (cfr Cons.St., sez. VI sez. n. 86 del 2005).

Nella specie non è insorta controversia in ordine alla natura demaniale del bene, né all'esistenza, natura, estensione degli usi civici sul terreno oggetto della domanda di alienazione.

Il procedimento di cui è causa trova, invece, la sua disciplina nell'art. 8 della l.r 3 gennaio 1986 n. 1, nel testo sostituito dalla l.r 27 gennaio 2005 n. 6.

Quest'ultima disposizione prevede che i Comuni, le Università ed le associazioni agrarie "possono alienare" i terreni di proprietà collettiva di uso civico a condizione che sugli stessi sia stato edificato un manufatto.

Chiamata a decidere sulla legittimità dell'art 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 nella sua originaria formulazione per la quale i Comuni, le università ed le associazioni agrarie con disposizione transitoria erano "autorizzate ad alienare" (espressione meno esplicita di quella introdotta dalla l.r n. 6 del 2005 di attribuzione ai Comuni di una facoltà "ad alienare") la Corte Costituzionale (cfr. sent. 18 maggio 1995 n. 204) ha dato per presupposto pacifico l'esistenza di un potere discrezionale sul quale ha fondato il rigetto della allora prospettata questione d'incostituzionalità della norma.

Secondo il letterale avviso espresso dalla Corte:

"La legge non obbliga il Comune ad alienare, ma disciplina l'autorizzazione regionale necessaria in ragione dei vincoli che gravano sui beni, restando ogni altra valutazione in ordine alla opportunità della vendita, con gli atti che ne seguono, rimessa alle discrezionali determinazioni dell'ente locale."

Nella specie è dato riscontrare l'esistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti per promuovere l'azione d'accertamento della violazione dell'obbligo di provvedere sull'istanza del sig. Di Mauro (titolarità di una posizione d'interesse legittimo in capo al

privato, titolarità di un potere autoritativo in capo all'amministrazione; inerzia di quest'ultima).

Deve, conseguentemente, in riforma della sentenza gravata essere dichiarato l'obbligo del Comune di Guidonia Montecelio ad adottare una pronunzia esplicita sull'istanza 20 giugno 2005 n. 41680 diretta all'acquisto di un terreno gravato d'uso civico, facente parte del demanio comunale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta,

accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso in primo grado ed assegna al Comune di Guidonia il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione per portare a termine il procedimento di verifica delle condizioni di alienazione del terreno demaniale gravato d'uso civico di cui all'istanza 20 giugno 2005 n. 41680.

Compensa le spese

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2007, con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Fera	- Presidente
Marco Lipari	- Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli	- Consigliere
Marzio Branca	- Consigliere
Giancarlo Giambartolomei	-Consigliere,est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Giancarlo Giambartolomei

f.to Aldo Fera

IL SEGRETARIO

f.to Cinzia Giglio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/07

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

P. IL DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi

N°. RIC.1731/2007

SB